

GIURISPRUDENZA

APPELLO ROMA
25 MAGGIO 1993

PRESIDENTE: PLACENTINO
ESTENSORE: DE NARDO
IMP.: GUARDUCCI

**Ingiuria e diffamazione •
Critica storica • Giudizi
fondati su meri indizi •
Reato • Sussistenza**

Risponde del reato di diffamazione l'autore di un libro il quale esprime giudizi storici attraverso un metodo che fa

discendere certezze assolute e affermazioni di contenuto perentorio da fatti, situazioni e comportamenti che autorizzano a formulare soltanto delle ipotesi e che non consentono, in ogni caso, di ledere l'altrui reputazione, dando per provato ciò che non è affatto provato.

Con sentenza del Tribunale di Roma in data 23 marzo 1987 Guarducci Margherita veniva assolta perché il fatto non costituisce reato dal delitto di cui all'art. 595 C.P. - 13 e 21 l. 8 febbraio 1948 n. 47, ascritte per aver scritto e pubblicato un libro dal titolo « La cosiddetta fibula Prenestina. Antiquari eruditi e falsari nella Roma dell'Ottocento » nel quale, sostenendo la non autenticità della cosiddetta fibula prenestina ne attribuiva la falsificazione all'archeologo Wolfgang Helbig con affermazioni, contenute in particolare a pagg. 505, 507, 509, 522, 523, 533, 539, lesive della reputazione dello studioso tedesco; con l'aggravante dell'attri-

* La sentenza (che ha riformato la pronuncia di primo grado di assoluzione dell'autrice del libro sulla « fibula Prenestina ») conferma l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo il quale i giudizi storici, anche se pregiudizievoli per la reputazione del soggetto al quale si riferiscono, in tanto sono leciti in quanto risultano fondati su fatti seriamente accertati attraverso un controllo rigoroso della verità degli stessi.

Lo storico, pertanto, nel formulare valutazioni e giudizi personali non può basarsi su meri sospetti ma deve fondare i suoi giudizi su fatti la cui verità risulti essere stata (da lui stesso) scrupolosamente vagliata ed accertata attraverso un controllo accurato delle fonti.

In giurisprudenza v. App. Firenze, 11 marzo 1960, Eredi Carusoc/Doc. Film Incom, in *Giur. tosc.*, 1961, p. 376; Trib. Roma, 28 marzo 1967, Zangrandi ed altro, in *Riv. pen.*, 1968, p. 50; Trib. Roma, 27 novembre 1975, Katz ed altri, in *Giur. mer.*, 1976 II, p. 143; App. Roma, 1 luglio 1978, Katz ed altri, in *Temi Romana*, 1979, p.

313, con nota di F. DELLA ROCCA; Cass. 19 ottobre 1979, Pm c/Katz ed altri, in *Foro it.*, 1980, p. 243; Appello Bari, 25 settembre 1980, Bocca, in *Riv. pen.*, 1980, p. 961; Cass., 16 giugno 1981, Cederna ed altro, in *Foro it.*, II, p. 313; Pret. Roma, 25 maggio 1985, Petacci c/RAI, in questa *Rivista*, 1985, III, p. 988; Cass., 30 maggio 1985, Tanini, in *Giust. pen.*, 1986, p. 640; Cass., 27 gennaio 1989, Siniscalchi, in *Riv. pen.*, 1991, p. 332; Trib. Roma, 10 marzo 1989, Scottoni ed altro, in *Foro it.*, 1990, II, p. 137; G.I.P. Trib. Roma, 1 luglio 1991, Benedetti, ed altro, in questa *Rivista*, 1991, III, p. 879. In dottrina il tema della critica storica è stato analizzato da E. ONDEI, *I diritti di libertà, l'arte, la cronaca, la storiografia*, Milano, 1955, pp. 111 ss.; F. DELLA ROCCA, *Un processo storico*, in *Temi Romana*, 1976, p. 636; M. GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, pp. 80 ss.; A. BEVERE, A. CERRI, *Diritto di cronaca e diritto di critica*, Roma, 1988, pp. 186 ss.; G. ARMATI, G. LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1987, pp. 168 ss.

buzione di fatti determinati. In Roma, 27 novembre 1979. Il tribunale perveniva all'assoluzione della Guarducci, querelata da Livia Morani Zanter nella sua qualità di discendente in linea retta del defunto prof. Wolfgang Helbig, avendo ritenuto che il saggio da lui scritto fosse frutto « della sua ricerca scientifica, condotta con rigore metodologico e senza evidenti prevenzioni... » e che, di conseguenza, ella avesse esercitato il suo diritto di ricerca scientifica, tutelato dall'art. 33 della Costituzione.

Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello sia il Procuratore generale che la parte civile. Deduceva il P.G. appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'esercizio del diritto alla ricerca scientifica ed artistica ed il loro insegnamento, tutelati in modo specifico dalla Costituzione (art. 33), devono essere mantenuti nei limiti, connessi all'esercizio di tutti i diritti costituzionali, di non ledere i diritti all'onore ed alla reputazione altrui.

Anche la parte civile, con motivi assai articolati, deduceva, in primo luogo, come « il diritto di manifestazione del pensiero non debba ledere altri beni di rilievo costituzionale ».

Rilevava così la p.c. che il saggio della Guarducci conteneva tutta una serie di affermazioni diffamatorie e lesive della reputazione dell'archeologo Wolfgang Helbig, cui la Guarducci attribuiva, senza addurre alcuna prova, la presunta falsificazione della *fibula prenestina*.

L'intento diffamatorio della Guarducci, secondo la p.c., trovava ulteriore conferma nell'attribuzione all'Helbig di altre falsificazioni quali « Diadumenos di Copenaghen » ed « Il trono di Boston ».

Lamentava, infine, la p.c. che la sentenza del Tribunale, assolvendo l'imputato non aveva tenuto conto dei vari passi del saggio attraverso cui si era sviluppata l'opera denigratoria della Guarducci e che pure aveva formato oggetto della querela.

All'odierno dibattimento, svoltosi nella contumacia dell'imputata, P.G. e difensori dell'imputato e della p.c. concludevano come da verbale.

Tanto premesso, osserva la Corte che le censure mosse dal P.G. e dalla p.c. alla sentenza di primo grado sono fondate.

Erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto sussistere nel caso di specie l'esimente di cui all'art. 51 C.P. (esercizio del diritto di critica scientifica ed artistica) sulla base della formulazione di un semplice giudizio di « dignità scientifica » del saggio della Guarducci, senza alcun accertamento in ordine alla verità di quanto affermato nel saggio medesimo, considerato superfluo e, comunque, non necessario.

Tale impostazione del problema appare, ad avviso della Corte, assai riduttivo e non immune da vizi logici.

L'accusa lanciata dalla Guarducci nel suo saggio appare, infatti, precisa e categorica: si afferma che l'Helbig è l'autore della falsificazione della *fibula prenestina* e si espongono i fatti che, secondo la Guarducci, costituiscono la prova dell'avvenuta falsificazione.

Senonché l'attenta lettura del saggio della Guarducci, che attribuisce all'Helbig anche altri falsi clamorosi, rivela che l'accusa lanciata contro lo stesso, si fonda in realtà su meri sospetti, indizi a volte seri ed inquietanti, ma non univoci, altre volte su valutazioni di carattere puramente personale (vedasi - p. 490 - per tutti, il riferimento insinuante fatto dalla Guarducci ai motivi per cui l'Helbig avrebbe preso in moglie la principessa Nadejda Schakowskoy « donna certamente non bella, anzi deformata da una sempre crescente elefantiasi.), tali in ogni caso da non giustificare un'accusa così perentoria.

Con tali considerazioni non si vuol escludere che il saggio della Guarducci abbia valore scientifico, nel senso che non possa portare un suo contributo alla soluzione delle questioni relative alla c.d. *fibula prenestina*: tuttavia, non si può condividere il metodo seguito, che fa discendere certezze assolute ed affermazioni di contenuto perentorio da fatti, situazioni e comportamenti che autorizzano, invece, a formulare, tutt'al più, soltanto delle ipotesi e che non consentono, in ogni caso, di ledere l'altrui reputazione, dando per provato ciò che non è affatto provato.

Non può, infatti, non rilevarsi ciò che anche il Tribunale non poteva non rilevare e cioè che la falsità della *fibula prenestina* non è affatto accertata (lo stesso Tribunale richiama le conclusioni di un articolo di Franz Wieacker secondo cui « la fibula prenestina rimane sub iudice »): anzi, secondo gli accertamenti svolti dallo studioso Edilberto Formigli, il cui saggio è stato acquisito agli atti da questa Corte ex art. 520 C.P.P., si perviene « ad un convincimento di fondo che salva la fibula dai sospetti di falsità », rimanendo peraltro irrisolto il problema dell'autenticità dell'iscrizione apposta sulla fibula.

Di modo che, risultando addirittura irrisolto il problema dell'autenticità della *fibula prenestina*, appare certamente diffamatorio indicare come sicuro autore della falsificazione colui a carico del quale sono ravvisabili soltanto sospetti e congetture di vario peso e significato. Inoltre, come esattamente rileva la parte civile, la sentenza di primo grado non tiene conto di tutta una serie di affermazioni contenute nel saggio della Guarducci gravemente lesive della reputazione dell'Helbig, talune contenenti anch'esse l'attribuzione di fatti determinati, integralmente riportate nell'atto di querela e richiamate nel capo di imputazione con l'indicazione di ciascuna pagina del saggio.

Così a pag. 505: « d'altra parte la notizia che l'Helbig non rifuggisse dal buttare sul mercato accanto alle opere vere, anche opere false riceve sicura conferma... »;

a pag. 507: « W. Helbig, espertissimo intenditore della scultura antica, non esitò dunque ad imprimere il suo autorevole sigillo ad un'opera della quale egli conosceva perfettamente la falsità (a proposito del trono di Boston);

a p. 509: « Lo Helbig sapeva benissimo di vendere un falso (a proposito del « Diadumenos »);

a p. 509: « ...il Trono di Boston » e il « Diadumenos di Copenaghen » bastano d'avanzo a dimostrare in maniera incontestabile che W. Helbig era capacissimo di garantire e di spacciare false antichità »;

a p. 522: « Lo Helbig sa che la statua è falsa (a proposito del « Diadumenos »);

a p. 523: « Insomma, la lettera di (Helbig)-Piroli, lungi dal dimostrare l'autenticità del « Diadumenos », rivela implicitamente che quella statua fu eseguita da Pacifico Piroli sotto la direzione di W. Helbig »;

a p. 533: « Poiché risulta con certezza che lo Helbig non rifuggì dallo spacciare, d'accordo con il Martinetti, antichità false »;

a p. 534: « E allora una sola ipotesi resta: che cioè lo stesso Helbig... si sia prestato ad eternare nel prezioso metallo il testo da lui composto (a proposito della *fibula Prenestina*) »;

a p. 539: « Il cimelio venne creato (e non fu il solo) dal binomio Martinetti-Helbig. Il Martinetti curò la fabbricazione dell'oggetto, lo Helbig compose il testo dell'epigrafe e presentò la *Fibula* al Mondo degli studiosi »;

a p. 539 ancora: « Contribuendo a creare la Fibula Prenestina ed accreditandola con il suo nome, egli commise una azione che agli occhi di ogni autentico studioso non può apparire, purtroppo, se non un tradimento della scienza ed una depravazione della dignità di chi la commette ».

Anche per le affermazioni sopra riportate valgono le stesse considerazioni già svolte e, di conseguenza, la sentenza di primo grado deve essere riformata.

Nondimeno, tenuto conto che l'imputata è assolutamente incensurata e che non v'è prova che il suo saggio sia stato ispirato da motivi personali o interessi comunque riprovevoli, possono essere concesse alla medesima le attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante.

Il reato così è estinto per intervenuta prescrizione tenuto conto dell'epoca in cui è stato commesso.

P.Q.M. — visti gli artt. 523 cod. proc. pen. 1930; 241 Disp. tr. cod. proc. pen. 1988, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 23 marzo 1987, appellata dal Procuratore Generale e dalla parte civile, dichiara n.d.p. nei confronti di Guarducci Margherita in ordine al reato ascrittore, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, perché estinto per prescrizione.